

Repertorio n. .... del .....

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVO RELATIVO A "REDAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ DELLA SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CERVIA (RA)" - CIG ZF93377816"**

**TRA**

La **Provincia di Ravenna**, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Dott. Ing. Paolo Nobile, il quale interviene nel presente atto in esecuzione del provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. .... del ..... relativo a " ....."

**E**

Il **Dott. Ing. Maurizio Baroncini**, nato a ..... il ....., titolare dello Studio Tecnico Baroncini Ing. Maurizio con sede legale in Massa Lombarda, in Via Trebeghino n. 63/4, partita I.V.A. n. 01182150399.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ART. 1**

### **Oggetto dell'incarico**

1. La Provincia di Ravenna affida allo Studio Tecnico Baroncini Ing. Maurizio, (di seguito indicato come "professionista"), l'incarico per lo svolgimento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo a "REDAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ DELLA SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CERVIA (RA)" - CIG ZF93377816" nel rispetto di quanto contenuto nella presente Convenzione e nell' allegato 1) alla presente convenzione;

## **ART. 2**

### **Modalità di attuazione dell'incarico**

1. Il professionista incaricato svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui alla presente Convenzione, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

2. A tale scopo, in ciascuna fase progettuale e/o fase attuativa dell'incarico, il professionista incaricato è tenuto a partecipare a riunioni periodiche di monitoraggio e di revisione progettuale presso il Settore Lavori Pubblici di questa Provincia, munito dei necessari elaborati in bozza, secondo le modalità e le scadenze concordate con il Responsabile Unico del Procedimento.

3. Il professionista incaricato resta obbligato, senza che questo dia diritto ad integrazioni o maggiorazioni del compenso pattuito, a mantenere i contatti per conto della Provincia e ad esercitare le attività di coordinamento con Enti, organismi ed Autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle preventive approvazioni, autorizzazioni o nulla osta relativi alle soluzioni progettuali adottate. Il professionista incaricato resta altresì obbligato alla predisposizione e successive eventuali integrazioni di tutti gli elaborati, i documenti e gli atti necessari per l'ottenimento delle suddette approvazioni, autorizzazioni o nulla osta.

## **ART. 3**

### **Fasi e tempi di svolgimento dell'incarico**

1. Lo svolgimento dell'incarico è articolato nelle seguenti fasi che comprendono diverse azioni di cui si riportano le principali:

- Analisi storico critica del fabbricato;
- Rilievo geometrico-strutturale;
- Relazione metodologica che illustri:
  - la documentazione esistente;
  - prime indicazioni sulla conoscenza del fabbricato;

- procedure per la valutazione della sicurezza del fabbricato, livello di conoscenza e fattori di confidenza;
- metodi di analisi criteri di ammissibilità;
- piano delle prove e delle indagini;
- Relazione tecnica di vulnerabilità che illustri:
  - documentazione esistente e descrizione del fabbricato;
  - conoscenza del fabbricato;
  - indagini in situ;
  - sicurezza, prestazioni attese per edifici esistenti;
  - azioni sulla costruzione;
  - valutazione della vulnerabilità statica finalizzata all'analisi sismica;
  - verifica meccanismi;
  - modellazione e verifiche globali della struttura;
- Prime indicazioni sugli interventi di miglioramento/adeguamento necessari.

2. I tempi per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico sono i seguenti:

- entro 120 giorni dall'avvenuta stipula del contratto di affidamento del servizio.

#### **ART. 4**

##### **Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico**

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ART. 5**

##### **Oneri a carico del Professionista incaricato**

1. Il professionista incaricato dovrà avere cura:

- a di essere e di mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
- b di essere presente a tutte le riunioni, indette da questa Provincia od in cui la Provincia stessa sia invitata, in relazione alla progettazione delle opere oggetto del presente incarico e comunque a partecipare alle eventuali riunioni di presentazione ed illustrazione del progetto agli Enti o ad altri organismi interessati;
- c di fornire tutti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere richiesti dal responsabile unico del procedimento al fine di ottenere tutti gli atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

2. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **ART. 6**

### **Personale impiegato**

1. Il professionista incaricato dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione con proprio personale in numero e di qualifica adeguati, sotto la supervisione e direzione di una persona direttamente responsabile. A tal fine il professionista incaricato comunicherà al Responsabile Unico del Procedimento il nominativo delle persone responsabili delle varie attività necessarie allo svolgimento delle attività contrattuali, nonché ogni variazione successiva e la Provincia rimarrà estranea ad ogni rapporto tra il soggetto incaricato ed i dipendenti o collaboratori.

## **ART. 7**

### **Elaborati e ricerca**

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente Convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

2. La Provincia, per parte sua, potrà introdurre nella documentazione ed elaborati predisposti, tutte quelle modifiche di dettaglio ed integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per adeguarlo a nuove esigenze funzionali, senza che il progettista possa opporsi o avanzare eccezione di sorta.

## **ART. 8**

### **Divieto di subappalto e di cessione**

1. E' fatto divieto al soggetto incaricato di cedere, in tutto o in parte, le attività di cui alla presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso soggetto incaricato ed il risarcimento a favore del committente di ogni danno e spesa.

2. La Provincia potrà autorizzare eventuali subappalti ed altri subcontratti purché si riferiscano solo ed esclusivamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

3. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

**ART. 9**  
**Risoluzione del contratto**

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:
  - a si verificano gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del soggetto incaricato;
  - b si verificano violazioni da parte del soggetto incaricato degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
  - c si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti del soggetto incaricato se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.
  
2. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**ART. 10**  
**Corrispettivo per l'incarico**

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in € 4.900,00 (dieci euro quattromilanovecento/00) al netto degli oneri contributivi e previdenziali di legge.
  
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

**ART. 11**  
**Criteri di determinazione del corrispettivo**

1. L'onorario per l'esecuzione delle verifiche sismiche è stato calcolato sulla tipologia e consistenza delle componenti strutturali, tale importo non potrà essere oggetto di variazione.

**ART. 12**  
**Modalità di pagamento**

1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, secondo le seguenti modalità:

- una unica quota a saldo pari a € 4.900,00 (diconsi euro quattromilanovencento/00) oltre oneri previdenziali ed I.V.A., fermo restando quanto stabilito all'art. precedente, entro 60 giorni dalla approvazione delle risultanze dell'incarico, da parte del responsabile unico del procedimento, previa presentazione della regolare fattura da emettere in formato elettronico.

2. Se l'approvazione di cui al precedente punto 1, da parte dell'organo competente di questa Provincia, non avviene entro sei mesi dalla consegna della valutazione di vulnerabilità, salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'incaricato, questi ha diritto al pagamento del saldo.

3. I pagamenti a favore del professionista incaricato saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alla generalità dei soggetti delegati, sotto indicati, autorizzati ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è ..... presso ....., filiale di .....

4. Il/La Sig./Sig.ra ....., nata a ..... il ....., codice fiscale ....., è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato indicato al comma precedente.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

### **ART. 13**

#### **Ritardi nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo eccedente i 30 giorni rispetto ai termini fissati dall'art. 12 saranno applicati gli interessi legali.

### **ART. 14**

#### **Penalità**

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3 verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

3. Saranno comunque a carico dell'aggiudicatario i maggiori oneri derivanti alla stazione appaltante procurati dal ritardo di cui sopra.

#### **ART. 15**

##### **Domicilio**

1. Agli effetti della presente Convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

#### **ART. 16**

##### **Regime fiscale e spese contrattuali**

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

2. Saranno comunque a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

#### **ART. 17**

##### **Controversie**

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

#### **ART. 18**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

**(Dott. Ing. Paolo Nobile)**

**F.to**

**II PROFESSIONISTA**

**(.....)**

**F.to**



